

DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE RELATIVE AI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 1

(Disposizioni in materia di telelavoro svolto dai lavoratori frontalieri)

1. Nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di cui al comma 1, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo di cui al comma 1.

Art. 2

(Contributo statale di cui all'art. 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83)

1. La quota del contributo statale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 13 giugno 2023 n. 83, che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 decorre dall'anno 2025, compete anche ai comuni italiani di frontiera di cui all'Allegato 1 ed è calcolata sulla base di criteri da individuare nel decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 10.
2. È escluso ogni contributo statale per annualità antecedenti alla data di decorrenza del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, legge 13 giugno 2023, n.83.

Art. 3

(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 2 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 4 per cento se sussistono le seguenti condizioni:

a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;

b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, svolgeva, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni della provincia di Sondrio inclusi nell'elenco dell'Allegato B citato nel comma 1 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Allegato 1 (Articolo 2)

Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
Provincia di Brescia: Ponte di Legno;
Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno;
Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema;
Provincia di Varese: Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate.

REGIONE PIEMONTE

Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa;
Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.

REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano: Martello;
Provincia di Trento: Peio, Rabbi.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia d'Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

Allegato 2 (Articolo 3)

Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
Provincia di Brescia: Ponte di Legno;
Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno;
Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema;
Provincia di Varese: Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate.

REGIONE PIEMONTE

Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa;
Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.

REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano: Martello;
Provincia di Trento: Peio, Rabbi.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia d'Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

